

Codice DB0710

D.D. 13 luglio 2012, n. 622

**Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO). Conciliazione con privati inerente il possesso, senza autorizzazione, di aree di uso civico per complessivi mq. 1.173 nonche' alienazione/sdemanializzazione delle stesse ai medesimi privati, per mantenimento impianto idroelettrico "Scimariva". Autorizzazione.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) a:

- sdemanializzare le aree gravate da uso civico di complessivi mq. 1.173, distinte al NCT Fg. 21 – mappali n. 346 di mq. 411, n. 348 di mq. 271, n. 351 di mq. 17, n. 352 di mq. 172, n. 354 di mq. 283 e n. 356 di mq. 19, di cui porzioni di complessivi mq. 102, insistenti su parte degli anzidetti terreni di Civico Demanio distinti al NCT Fg. 21 - mapp. 346-348-352-354, attualmente nel possesso esclusivo di fatto della Società BASIKDUE S.p.a. mentre i rimanenti mq. 1.071 sono a tutt'oggi nel possesso di privati vari per erronea trascrizione catastale;

- effettuare la conciliazione con la precitata parte privata, per regolarizzare il possesso illegittimo (a far data dall'anno 1990 a oggi) dell'area di mq. 102 (attraversata da una condotta interrata e cavo coassiale) in argomento più, come da accordi tra la Società e il Comune, del possesso illegittimo in buona fede delle rimanenti aree (mq. 1.071 dal 1990 a oggi e intera superficie di mq. 1.173 dal 1951 al 1990) da parte di privati vari, derivante da mancanza di autorizzazione da parte dell'Ente competente, dietro versamento al Comune, in via transattiva, delle somme determinate dalle perizie e ritenute congrue dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, in complessivi € 3.063,59 (€ 1.815,53 più € 1.248,06), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

- alienare alla Società BASIKDUE S.p.a. le aree sdemanializzate di complessivi mq. 1.173, dietro versamento al Comune della somma parimenti determinata dalla perizia e ritenuta congrua dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte in complessivi € 43.503,25, per mantenimento impianto idroelettrico realizzato, per la restante parte, su aree private e per ampliamento area di rispetto al servizio delle opere realizzate;

- stipulare atto di vendita, con conciliazione, a favore della Società BASIKDUE S.p.a., al fine di trasferirgli la piena proprietà, libera dal vincolo di uso civico, delle aree di complessivi mq. 1.173 in argomento;

- di subordinare la stipula dell'atto relativo alla conciliazione con alienazione/sdemanializzazione in argomento, al versamento al Comune dell'importo complessivo su indicato in € 46.566,84 entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

- di disporre che l'importo di cui sopra dovrà, se versato oltre al sessantesimo giorno, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che:

la Società BASIKDUE S.p.a. dichiara, con la nota del 07.05.2012, pervenuta insieme alla precitata documentazione integrativa, che l'impianto di SCIMARIVA oggetto del presente atto non ha, a oggi, beneficiato di incentivi sulla produzione di energia elettrica;

la Società BASIKDUE S.p.a. dovrà sottoscrivere un verbale di conciliazione stragiudiziale con il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) inerente la questione in argomento per un importo pari, al netto dei benefici di legge, a € 3.063,59 rinunciando, nei confronti del Comune stesso e dei dante causa, a ogni azione di danni che potrebbe competergli a seguito di pregressi atti viziati di qualunque tipo inoltre, la stessa Ditta, dovrà accettare di pagare l'importo pari a € 43.503,25, stabilito per l'alienazione/sdemanializzazione delle aree di complessivi mq. 1,173. In difetto (senza vendita delle aree, in caso di buon fine della conciliazione per il pregresso), occorrerà rilasciare una concessione amministrativa, limitatamente all'area di mq. 102, dietro corresponsione del canone annuo, parimenti stimato dalla perizia di cui all'oggetto, in complessivi € 412,62 da aggiornare annualmente con le variazioni dell'indice ISTAT, per consentire il mantenimento dell'impianto;

la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell'area gravata da uso civico (mq. 102) con quanto eventualmente ivi costruito, fatti salvi gli eventuali conguagli, per la parte economica, secondo legge ovviamente, in tal caso, la sdemanializzazione delle ulteriori aree di complessivi mq. 1.071 richieste in acquisto, non potrà avvenire e, pertanto, le stesse rimarranno di Civico Demanio;

questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell'Ufficio del Territorio competente, in occasione di future verifiche, su richiesta delle parti (Comune - privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) dovrà utilizzare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, nel rispetto della legislazione vigente in materia;

il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di vendita, con conciliazione, che verrà stipulato con la Società BASIKDUE S.p.a. relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della parte privata acquirente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente  
Marco Piletta